



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

15, Place de la République - 11100 Aoste -  
Tél. 0165/274933  
Télécopie/fax 0165/274904  
E-MAIL [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)

Département des collectivités locales,  
des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Direction des collectivités locales

Dipartimento enti locali,  
servizi di prefettura e protezione civile  
Direzione enti locali

Prot. n. 43490/DEL  
Vs./Rif.

Allegati n. 1

Ai Sindaci ed ai Segretari  
dei Comuni della Regione

Ref.: L. Bottani  
(tel. 0165/274789)

e, p.c. Al Presidente  
del Consiglio permanente degli enti locali

Aoste, 27/12/06  
Aosta,

LORO SEDI

**OGGETTO:** Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale (art. 38, comma 5 T.U.O.E.L. 267/2000).

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, copia del telexscritto, trasmesso in data 7 dicembre 2006 dal Ministero dell'Interno, recante per oggetto "Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti".

Sebbene l'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 non trovi applicazione nella nostra Regione, si fa presente che una norma di analogo tenore è contenuta nel primo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, che così recita: "Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili".


Alla stregua quindi della normativa nazionale, l'applicazione di tale norma non appare agevole e scontata, poiché non risulta esistere una precisa elencazione degli atti che possono, a priori con assoluta certezza, classificarsi come urgenti ed improrogabili.

Spetterà quindi al Consiglio comunale valutare caso per caso l'esistenza dei presupposti in questione, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, ed in caso di gestione commissariale, al commissario straordinario valutare l'opportunità di adottare tali atti, orientandosi nelle proprie scelte sulla base di una prudente valutazione comparativa tra la rilevanza e l'urgenza dell'interesse pubblico da tutelare e la richiamata esigenza di non precludere o vincolare le scelte discrezionali degli organi neoeletti.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
(Nadia BENNANI)

LB/



# MINISTERO DELL'INTERNO

## Messaggistica Interna Certificata

Identificativo Messaggio: 200612071146594075 Data e ora di arrivo: 07.12.2006 11:48 AM

Prot.interno: Non presente



**Mittente:** senza nome <Uff.Telegrafo.Mininterno.RM@cert.messaggistica>  
**Destinatario:** prefetture  
**Per conoscenza:**  
**Oggetto:** 88436

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO S

E, P.c.; AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VALLE D'AOSTA AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL COMMISSARIO DELLO STATO  
NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DELLO STATO  
NELLA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE

OGGETTO: Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000.

Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti.

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in merito ai limiti posti dall'art. 38, comma 5, del T.U.O.E.L. 267/2000 alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale, nonché all'applicabilità dei limiti medesimi anche agli organi di gestione straordinaria di cui agli artt. 141 e 144 del citato testo unico. Viene soprattutto chiesto, in particolare, quale sia l'estensione da riconoscere alla nozione di "atti urgenti ed improrogabili", anche al fine di evitare eventuali contenziosi in sede giurisdizionale, ed a chi compete la valutazione circa la loro sussistenza.

Al riguardo, va rilevato che l'esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata caso per caso dal Consiglio Comunale o provinciale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge c/o il rilevante danno per l'Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.

Alla stregua di tali principi l'esercizio del potere non può essere rinviato, né può incontrare limiti nella norma in questione, quando l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni che sono vincolate nell'an e nel quando (in tal senso, T.A.R. Puglia del 15.1.2004, n. 382).

Va peraltro rilevato che la giurisprudenza ha talora ammesso la legittimità di atti adottati nel periodo in questione anche quando non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione, purchè corredati di adeguata motivazione, muovendo dalla considerazione che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, il quale ne assume la relativa responsabilità politica. Ad esempio, la deliberazione di adozione di una variante al piano regolatore generale è stata ritenuta sufficientemente motivata con riferimento all'esigenza di evitare gravi danni al paesaggio naturale o all'assetto urbanistico (T.A.R. Umbria, Perugia, 13.2.1998, n. 165).

Le considerazioni suesposte non valgono qualora l'Ente locale sia in gestione commissariale.

Scopo della norma in questione, come noto, è quello di evitare, nel periodo transitorio del rinnovo dell'organo elettivo, che quest'ultimo sia indotto ad emanare atti che incidono sulla libera formazione della volontà elettorale dei cittadini, alterando inoltre la par condicio tra le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale (cfr., in tal senso, T.A.R. Veneto, 24 aprile 1996, n. 1273).

Il Consiglio di Stato, infatti, ha da tempo chiarito che "i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di prevenire ogni interferenza dell'organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell'imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo" (Consiglio di Stato, I Sezione, 15 ottobre 2003, 2955). Secondo il medesimo orientamento ermeneutico, peraltro, "dette preclusioni non ricorrono nei confronti del commissario straordinario nominato per la gestione provvisoria dell'ente locale che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del citato testo unico riceve direttamente dal decreto di investitura nell'incarico la propria sfera di attribuzioni. Queste ultime, anche se individuate in modo speculare con le funzioni ordinariamente demandate al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, non soggiacciono, sotto il profilo soggettivo, a limiti ed incompatibilità che si riconnettono alla natura politica degli organi esponenti della comunità locale. Il commissario straordinario, pertanto, quale organo governativo esterno ed in posizione di terzietà rispetto all'esito dell'indetta competizione elettorale, può esercitare senza preclusioni i compiti di amministrazione attiva del consiglio comunale derivanti dal decreto di nomina".

Se, dunque, secondo, la richiamata giurisprudenza, non vi sono limiti, sotto il profilo della legittimità, ai poteri attribuiti al commissario straordinario, si ritiene tuttavia che il problema vada considerato sotto il diverso profilo dell'opportunità.

Il divieto in questione, infatti, "è espressione del più generale principio secondo il quale i poteri amministrativi si affievoliscono fino ad erodersi del tutto man mano che si avvicinano alla loro scadenza" (cfr. la citata sentenza n. 382/2004 del T.A.R. Puglia).

Il problema si pone soprattutto nei casi in cui il potere, esercitato in prossimità, del suo spirare, regola situazioni future producendo effetti permanenti c/o differiti che vincolano nelle scelte discrezionali il successivo titolare della potestà.

In tali ipotesi, l'organo di gestione straordinaria dovrà orientarsi caso per caso nelle proprie scelte sulla base di una prudente valutazione comparativa tra la rilevanza e l'urgenza dell'interesse pubblico da tutelare con l'emanazione dell'atto e la richiamata esigenza di non precludere o comunque vincolare le scelte discrezionali degli organi neoeletti, soprattutto in relazione ai provvedimenti di particolare impatto sulla vita della collettività locale.

IL DIRETTORE CENTRALE BALSAMO.